

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 30 marzo – 16 novembre 2017, n. 27229

Presidente Armano – Relatore Scarano

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 5423 del 2015 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dalla società Telecom Italia s.p.a. e in conseguente riforma della pronuncia G. di P. di Napoli n. 4918 del 2010, ha rigettato la domanda nei suoi confronti proposta dalla sig. Ma. Ro. Sa., quale erede del defunto sig. Ci. Bu., di risarcimento del cd. danno esistenziale dal medesimo lamentato in ragione di "estenuante situazione di disagio e di ansia" causata "dal dubbio di aver perso una telefonata importante in arrivo sull'utenza di casa e determinata dalle disfunzioni presenti sulla propria linea telefonica".

Avverso la suindicata pronuncia del giudice dell'appello la Sa., nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la società Telecom Italia s.p.a.

E' stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite proposta ex art. 380 bis c.p.c.

Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente, nella qualità, denuncia "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2043, 2059, 1218, 1225 e 1226 c.c., in riferimento all'art. 360, 1. co. n. 3, c.p.c.

Lamenta che "non può ... negarsi che la privazione del servizio telefonico in entrata per quasi due anni menoma il diritto dell'utente alla libertà di comunicazione di cui all'art. 15 Cost. e di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. Inoltre, una situazione di volontaria inerzia per quasi due anni, ad onta dell'obbligo di assolvere alla richiesta entro il numero limitato di giorni previsto dalla carta dei servizi integra indubbiamente il delitto di cui all'art. 340 c.p."

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1. co. n. 6, c.p.c, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [in particolare, all'"atto di citazione notificato il 10.6.2008", all'"atto di citazione in riassunzione, notificato l'11.9.2008", alla sentenza del giudice di prime cure, all'atto di appello della Telecom, alla "Carta dei Servizi di Telecom Italia"] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce la formulata censura in modo da renderla chiara ed intellegibile in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/8/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l./2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851), a fortiori allorquando come nella specie da esse emerge una prospettazione del fatto diversa da quella desumentesi dall'impugnata sentenza, ove viene fatto testualmente riferimento al danno da "estenuante situazione di disagio e di ansia" causata "dal dubbio di aver perso una telefonata importante in arrivo sull'utenza di casa e determinata dalle disfunzioni presenti sulla propria linea telefonica", e non già derivante dalla violazione della "libertà di comunicazione di cui all'art. 15 Cost. e di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost." per "una situazione di volontaria

inerzia per quasi due anni”, come in questa sede dedotto in termini invero prospettanti inammissibili profili di novità.

Trattasi dunque di doglianza inidonea a censurare la suindicata ratio decidendi, e inammissibilmente formulata in questa sede, altresì presupponente -a prescindere dalla relativa valutazione nel merito-un accertamento fattuale di spettanza del giudice del merito.

Nell'impugnato provvedimento risulta a tale stregua fatta allora corretta applicazione del consolidato principio in base al quale all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 deve escludersi che il danno cd. esistenziale rimanga integrato non già in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" bensì del mero "sconvolgimento dell'agenda" o nella mera perdita delle "abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita", e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21059; Cass., 3/10/2016, n. 19641; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973).

Orbene, l'esame del motivo non offre elementi per mutare orientamento al riguardo (art. 360 bis, 1. co. n. I, c.p.c.).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.